

MOZIONI

Mozioni sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio

(1-00304 p.a.) (09 dicembre 2020)

[Bernini](#), [Romeo](#), [Ciriani](#), [Malan](#), [Tosato](#), [Rauti](#), [Vitali](#), [Augussori](#), [La Russa](#), [Craxi](#), [Alderisi](#), [Mangialavori](#), [Binetti](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Perosino](#), [Causin](#), [Pagano](#), [Tiraboschi](#), [Alfredo Messina](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Masini](#), [Rizzotti](#), [Battistoni](#), [Papatheu](#), [Floris](#), [Moles](#), [Aimi](#), [Ronzulli](#), [Caligiuri](#), [Serafini](#), [Minuto](#), [Barboni](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Damiani](#), [Barachini](#), [Caliendo](#), [La Pietra](#), [Balboni](#), [Maffoni](#), [Urso](#), [Barbaro](#), [Garnero Santanchè](#), [Salvini](#), [Calderoli](#), [Ripamonti](#), [Pietro Pisani](#), [Pillon](#), [Saviane](#), [Bergesio](#), [Nisini](#), [Bruzzone](#), [Urraro](#), [Fusco](#), [Arrigoni](#), [Pizzol](#), [Siri](#), [Candiani](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Lucidi](#), [Vallardi](#), [Riccardi](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Montani](#), [Centinaio](#), [Borgonzoni](#), [Candura](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Rufa](#), [Marin](#), [Ferrero](#), [Lunesu](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Briziarelli](#), [Pergreffi](#), [Rivolta](#), [Pucciarelli](#), [Casolati](#), [Vescovi](#), [Testor](#). -

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, ha introdotto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

sia nel decreto-legge n. 158 (art. 1, comma 2) che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (art. 1, comma 4), è previsto che "dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti";

appare estremamente complesso, data la moltitudine di differenze territoriali e le specificità proprie di una società avanzata come quella italiana, individuare principi che riescano a sintetizzare tutte le esigenze dei concittadini;

da più parti vengono sollevate perplessità, in difesa dei cittadini che abitano nei centri più piccoli e che si sentono discriminati rispetto agli abitanti delle grandi città a causa dell'impossibilità di muoversi anche solo di pochi chilometri, talvolta metri, per favorire eventuali ricongiungimenti familiari;

la libertà è uno dei principi su cui si fonda ogni democrazia dell'Occidente;

considerato che:

il Parlamento, nonostante i ripetuti appelli giunti dalle massime autorità dello Stato per un suo maggiore coinvolgimento e visto il sistematico ricorso ad atti di rango secondario quali i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, non ha potuto svolgere le prerogative proprie previste dalla Costituzione;

diversi presidenti di Regione lamentano, anche in questa occasione, l'assoluta mancanza di concertazione nelle scelte adoperate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

molti concittadini segnalano estrema preoccupazione circa l'impossibilità di raggiungere i propri cari per le festività natalizie specie se anziani, disabili o genitori separati, evenienza questa che impedirebbe di tutelare un aspetto fondamentale che è il benessere psicofisico delle persone più fragili;

in Italia vi sono poco meno di 8.000 comuni, molti hanno dimensioni minori di un quartiere di una grande città come Roma, Milano o Napoli e distano molti chilometri l'uno dall'altro specie se ubicati in aree montuose;

gli spostamenti per le giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio sono stati limitati ai soli comuni di residenza o domicilio a prescindere dalla vastità territoriale o composizione morfologica del territorio e non considerando che sul territorio nazionale ve ne sono migliaia privi di qualsiasi attività commerciale;

il Parlamento, impegnato non solo con l'esame del disegno di legge di bilancio ma anche nella conversione di quattro decreti-legge "ristori", potrebbe trovarsi nell'oggettiva impossibilità di procedere alla conversione del decreto-legge n. 158, determinando criticità evidenti e pericolose rispetto alla sospensione delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite,

impegna il Governo:

1) a modificare la scelta dell'ambito territoriale di libertà di spostamento nella sola giornata del 25 dicembre da quello comunale a quello provinciale o di area metropolitana, permettendo altresì a Regioni e Province autonome di emettere ordinanze in deroga per aree specifiche nei propri territori di competenza;

2) a prevedere in ogni caso, pur nel rispetto del principio di precauzione e di massima tutela della salute pubblica, la possibilità di derogare ai limiti di spostamento imposti, nel caso di ricongiungimento familiare con persone anziane, persone affette da disabilità o di figli con genitore separato.

(1-00304 p.a.) (testo 2) (16 dicembre 2020)

[Bernini](#), [Romeo](#), [Ciriani](#), [Malan](#), [Tosato](#), [Rauti](#), [Vitali](#), [Augussori](#), [La Russa](#), [Craxi](#), [Alderisi](#), [Mangialavori](#), [Binetti](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Perosino](#), [Causin](#), [Pagano](#), [Tiraboschi](#), [Alfredo Messina](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Masini](#), [Rizzotti](#), [Battistoni](#), [Papatheu](#), [Floris](#), [Moles](#), [Aimi](#), [Ronzulli](#), [Caligiuri](#), [Serafini](#), [Minuto](#), [Barboni](#), [Gasparri](#), [Paroli](#), [Damiani](#), [Barachini](#), [Caliendo](#), [La Pietra](#), [Balboni](#), [Maffoni](#), [Urso](#), [Barbaro](#), [Garnero Santanchè](#), [Salvini](#), [Calderoli](#), [Ripamonti](#), [Pietro Pisani](#), [Pillon](#), [Saviane](#), [Bergesio](#), [Nisini](#), [Bruzzone](#), [Urraro](#), [Fusco](#), [Arrigoni](#), [Pizzol](#), [Siri](#), [Candiani](#),

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Lucidi](#), [Vallardi](#), [Riccardi](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Montani](#), [Centinaio](#), [Borgonzoni](#), [Candura](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Rufa](#), [Marin](#), [Ferrero](#), [Lunesu](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Briziarelli](#), [Pergreffi](#), [Rivolta](#), [Pucciarelli](#), [Casolati](#), [Vescovi](#), [Testor](#). -

Respinta

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, ha introdotto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

sia nel decreto-legge n. 158 (art. 1, comma 2) che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (art. 1, comma 4), è previsto che "dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti";

appare estremamente complesso, data la moltitudine di differenze territoriali e le specificità proprie di una società avanzata come quella italiana, individuare principi che riescano a sintetizzare tutte le esigenze dei concittadini;

da più parti vengono sollevate perplessità, in difesa dei cittadini che abitano nei centri più piccoli e che si sentono discriminati rispetto agli abitanti delle grandi città a causa dell'impossibilità di muoversi anche solo di pochi chilometri, talvolta metri, per favorire eventuali ricongiungimenti familiari;

la libertà è uno dei principi su cui si fonda ogni democrazia dell'Occidente;

considerato che:

il Parlamento, nonostante i ripetuti appelli giunti dalle massime autorità dello Stato per un suo maggiore coinvolgimento e visto il sistematico ricorso ad atti di rango secondario quali i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, non ha potuto svolgere le prerogative proprie previste dalla Costituzione;

diversi presidenti di Regione lamentano, anche in questa occasione, l'assoluta mancanza di concertazione nelle scelte adoperate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

molti concittadini segnalano estrema preoccupazione circa l'impossibilità di raggiungere i propri cari per le festività natalizie specie se anziani, disabili o genitori separati, evenienza questa che impedirebbe di tutelare un aspetto fondamentale che è il benessere psicofisico delle persone più fragili;

in Italia vi sono poco meno di 8.000 comuni, molti hanno dimensioni minori di un quartiere di una grande città come Roma, Milano o Napoli e distano molti chilometri l'uno dall'altro specie se ubicati in aree montuose;

gli spostamenti per le giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio sono stati limitati ai soli comuni di residenza o domicilio a prescindere dalla vastità territoriale o composizione morfologica del territorio e non considerando che sul territorio nazionale ve ne sono migliaia privi di qualsiasi attività commerciale;

il Parlamento, impegnato non solo con l'esame del disegno di legge di bilancio ma anche nella conversione di quattro decreti-legge "ristori", potrebbe trovarsi nell'oggettiva impossibilità di procedere alla conversione del decreto-legge n. 158, determinando criticità evidenti e pericolose rispetto alla sospensione delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite,

impegna il Governo:

1) a modificare la scelta dell'ambito territoriale di libertà di spostamento nella sola giornata del 25 dicembre da quello comunale a quello provinciale o di area metropolitana, permettendo altresì a Regioni e Province autonome di emettere ordinanze in deroga per aree specifiche nei propri territori di competenza;

2) a prevedere in ogni caso, pur nel rispetto del principio di precauzione e di massima tutela della salute pubblica, la possibilità di derogare ai limiti di spostamento imposti, nel caso di ricongiungimento familiare con persone anziane, persone affette da disabilità o di figli con genitore separato;

3) nell'eventualità di nuove restrizioni, a prevedere misure di risarcimento economico di almeno il 75 per cento delle perdite di fatturato anche nei confronti delle attività di cui è consentita l'apertura.

(1-00306) (14 dicembre 2020)

[Marcucci](#), [Unterberger](#), [Alfieri](#), [Astorre](#), [Bini](#), [Biti](#), [Bressa](#), [Cirinnà](#), [Collina](#), [D'Alfonso](#), [D'Arienzo](#), [Fedeli](#), [Ferrari](#), [Ferrazzi](#), [Giacobbe](#), [Iori](#), [Laniece](#), [Laus](#), [Manca](#), [Marilotti](#), [Assuntela Messina](#), [Nannicini](#), [Parrini](#), [Pittella](#), [Rojc](#), [Rampi](#), [Stefano](#), [Taricco](#), [Vattuone](#), [Valente](#), [Verducci](#). -

V. testo 2

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede che nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 sia vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, consentendo comunque il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune;

analoga disposizione è prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

considerato che:

è assolutamente necessario continuare ad applicare il massimo livello di precauzione per evitare un aumento esponenziale del rischio di contagio durante le festività natalizie e il conseguente aggravarsi della pressione sulle strutture ospedaliere e su quelle della medicina territoriale;

la drammatica situazione che il Paese sta vivendo continua a richiedere estremo rigore nell'adozione delle misure di contenimento, soprattutto alla luce dei risultati incoraggianti conseguiti nelle ultime settimane in termini di progressiva riduzione della curva e dell'indice di trasmissione dei contagi;

tuttavia alcune delle suddette misure, come quella relativa al divieto di ogni spostamento tra comuni nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, dovrebbero essere improntate non solo al necessario principio di precauzione, ma anche ai principi di ragionevolezza e di equità. Ciò all'esclusivo fine della comprensione, condivisione e osservanza della norma da parte dei cittadini cui sono richiesti sacrifici dal mese di marzo di quest'anno;

il profondo convincimento della necessità che le suddette misure siano vissute e percepite dai cittadini non solo come necessarie, ma anche come giuste e ragionevoli (presupposto indispensabile ai fini del loro pieno rispetto) porta a sostenere la possibilità che lo spostamento tra comuni nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 possa avvenire non solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute" o per rientrare "alla propria residenza, domicilio o abitazione", ma anche, ferme restando le raccomandazioni previste in materia di aggregazioni di persone, per consentire a coloro che vivono in piccoli o medi comuni la possibilità di ricongiungersi per poche ore con gli affetti più stretti che abitano in altri piccoli o medi comuni;

è infatti evidente come questo problema non si pone, o si pone molto di meno, per coloro che vivono nei comuni più grandi dove, con più probabilità, sono presenti i familiari con i quali, quindi, è possibile ritrovarsi per le festività natalizie;

preso atto che:

nelle "FAQ" presenti sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri è previsto che lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sia consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni e regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune o regione;

è stato anche chiarito che le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o *partner*, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi;

considerato inoltre che nell'adozione delle misure di contenimento occorre tener conto dell'esito dell'attività settimanale di monitoraggio,

impegna il Governo ad adottare tempestivamente le iniziative necessarie, di natura normativa o interpretativa, al fine di consentire la possibilità per gli affetti più stretti di ricongiungersi nelle

giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, prevedendo la possibilità di spostamento tra comuni al fine di evitare che le norme previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 siano foriere di disparità di trattamento tra coloro che sono residenti in comuni grandi e coloro che sono residenti in comuni piccoli e medi, ovvero, in particolare, con popolazione inferiore indicativamente ai 10.000 abitanti.

(1-00306) (testo 2) (16 dicembre 2020)

[Marcucci](#), [Licheri](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Alfieri](#), [Cioffi](#), [Errani](#), [Garavini](#), [Bressa](#), [Lanzi](#), [Sbrollini](#).

Approvata

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, prevede che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sia vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome e che, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, sia vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, consentendo comunque il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune;

sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge, il 3 dicembre 2020 è stato conseguentemente adottato un nuovo DPCM volto a contrastare la diffusione del nuovo coronavirus sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni del predetto DPCM sono entrate in vigore dal 4 dicembre e sono vigenti fino al 15 gennaio 2021;

tali disposizioni sono state emanate con il chiaro scopo di dare seguito alle misure intraprese dal Governo negli scorsi mesi per far fronte alla seconda ondata del virus e di limitare altresì ogni spostamento in occasione della celebrazione delle suddette festività;

considerato che:

è assolutamente necessario continuare ad applicare il massimo livello di precauzione per evitare un aumento esponenziale del rischio di contagio durante le festività natalizie e il conseguente aggravarsi della pressione sulle strutture ospedaliere e su quelle della medicina territoriale;

la drammatica situazione che il Paese sta vivendo continua a richiedere estremo rigore nell'adozione delle misure di contenimento, soprattutto alla luce dei risultati incoraggianti conseguiti nelle ultime settimane in termini di progressiva riduzione della curva e dell'indice di trasmissione dei contagi;

il profondo convincimento della necessità che le suddette misure siano vissute e percepite dai cittadini non solo come necessarie, ma anche come giuste e ragionevoli - presupposto indispensabile ai fini del loro pieno rispetto - porta a sostenere la possibilità che lo spostamento tra comuni nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 possa avvenire non solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute" o per rientrare

"alla propria residenza, domicilio o abitazione", ma anche, ferme restando le raccomandazioni previste in materia di aggregazioni di persone, per consentire a coloro che vivono nei piccoli comuni la possibilità di ricongiungersi per poche ore con gli affetti più stretti che abitano in altri comuni di analoghe dimensioni, secondo un criterio di equità rispetto a quanto accade nei comuni più popolosi;

preso atto che:

nelle "FAQ" presenti sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri è previsto che lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sia consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni e Regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune o Regione;

è stato anche chiarito che le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o *partner*, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi;

considerato inoltre che nell'adozione delle misure di contenimento occorre tener conto dell'esito dell'attività settimanale di monitoraggio;

sottolineato che:

in attuazione del principio di massima precauzione e della necessità di tutelare la salute dei cittadini, l'adozione di qualsiasi ulteriore misura, sia in senso ampliativo che in senso restrittivo rispetto al quadro normativo richiamato, deve essere strettamente necessaria rispetto ad una lettura rigorosa delle evidenze scientifiche relative all'andamento della curva epidemiologica al fine di prevenire l'insorgere di una nuova ondata di contagio;

proseguendo con l'azione intrapresa con i decreti-legge cosiddetti "ristori", nell'eventualità di nuove restrizioni, occorre prevedere misure di ristoro economico proporzionate alle perdite di fatturato anche nei confronti di quelle attività per le quali è attualmente prevista l'apertura,

impegna il Governo:

a) a rivalutare eventualmente le misure di cui in premessa, con particolare riferimento agli spostamenti nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, sulla base della più rigorosa analisi delle evidenze scientifiche fornite dal Comitato tecnico scientifico, garantendo la massima equità di trattamento tra cittadini residenti in comuni di diverse dimensioni;

b) nell'eventualità di nuove restrizioni, a prevedere misure di ristoro economico proporzionate alle perdite di fatturato anche nei confronti di quelle attività per le quali è attualmente prevista l'apertura.

(1-00307) (15 dicembre 2020)

[Licheri](#), [Cioffi](#), [Santangelo](#), [Castellone](#), [Ferrara](#), [Lomuti](#), [Santillo](#), [Lanzi](#), [Pavanelli](#), [Pirro](#). -

Ritirata

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", ha previsto che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti;

sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge, il 3 dicembre, dal Presidente del Consiglio dei ministri è stato conseguentemente adottato un nuovo decreto volto a contrastare la diffusione del coronavirus sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni sono entrate in vigore dal 4 dicembre e sono vigenti fino al 15 gennaio 2021;

considerati i risultati sinora osservati in termini di prima decrescita della curva dei contagi e dell'indice di trasmissione, osservati nelle ultime settimane;

valutata l'opportunità di assicurare un alto livello di precauzione, onde evitare un riacutizzarsi del fenomeno epidemico e l'aggravarsi della pressione, ancora elevata, sulle strutture ospedaliere e su quelle della medicina territoriale, per la cura e l'assistenza dei contagiati;

considerato inoltre che l'approssimarsi delle festività natalizie e delle occasioni di aggregazione rende opportuna una riflessione sulle misure, anche di carattere normativo, volte a prevenire il pericolo di aumentare in maniera esponenziale il rischio di contagio e l'insorgenza di nuovi focolai, anche a tutela degli operatori sanitari e delle persone che versano in condizioni di fragilità,

impegna il Governo a rivalutare le norme sugli spostamenti relativi ai giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio alla luce dei più recenti dati forniti dal comitato tecnico scientifico e dell'evoluzione del quadro epidemiologico in atto.

(1-00308) (15 dicembre 2020)

[Faraone](#), [Grimani](#), [Sudano](#), [Cucca](#), [Garavini](#), [Sbrollini](#), [Carbone](#), [Ginetti](#). -

Ritirata

Il Senato,

premesso che:

le ultime misure restrittive atte a contenere la diffusione dei contagi da COVID-19 prevedono, tra l'altro, che nei giorni del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, corrispondenti alle annuali celebrazioni natalizie, siano vietati gli spostamenti "tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute", essendo comunque consentito il rientro "alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del

25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti";

tali disposizioni, contenute nel disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", attualmente all'esame della Camera dei deputati, nonché all'interno del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, sono state emanate con il chiaro scopo di dare seguito alle misure intraprese dal Governo negli scorsi mesi per far fronte alla seconda ondata del virus, e a limitare altresì ogni spostamento in occasione della celebrazione delle festività;

considerato che:

sebbene negli scorsi giorni, in virtù delle dichiarazioni rilasciate dal *premier* Conte al termine del Consiglio europeo dello scorso 11 dicembre, fosse circolata la notizia della possibilità di rimodulare le restrizioni circa gli spostamenti tra comuni, oggi tale prospettiva sembrerebbe del tutto adombrata dalle recenti dichiarazioni riportate da altri componenti del Governo, che fanno piuttosto presagire ipotesi in totale controtendenza a tali aperture;

nelle ultime ore, infatti, si sono fatte maggiormente plausibili le ipotesi di prevedere ulteriori restrizioni durante il periodo natalizio: le motivazioni portate a fondamento di questo cambio di direzione dovrebbero essere basate su solide fondamenta scientifiche, e non spinte piuttosto dalla volontà di seguire pedissequamente le decisioni prese da alcuni Stati europei, nonché dalle riflessioni scaturite a seguito delle immagini, riportate dai *media* nazionali, riguardanti gli affollamenti che nello scorso *weekend* hanno interessato i principali centri cittadini nazionali;

per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, vi è da sottolineare l'incoerenza di fondo che accompagna la riflessione attualmente in corso. È infatti di difficile comprensione la linea di chi ha dapprima chiuso i centri commerciali, compresi quelli all'aperto, nel fine settimana e poi ha introdotto il *cashback*, soluzioni che hanno inevitabilmente spinto i cittadini a riversarsi nel *weekend* nei centri cittadini per le tradizionali compere natalizie, e nelle ore immediatamente successive ha stigmatizzato tali comportamenti poiché connotati da poca responsabilità, nonché rischiosi per la possibilità di dare adito ad assembramenti e quindi all'aumento dei rischi di contagio;

per quanto concerne il piano europeo, invece, occorre rilevare più di una perplessità in merito all'audace paragone tra la situazione che sta attualmente vivendo il nostro Paese ed il confronto con i *partner* comunitari. Se è vero, infatti, che recentemente alcuni Stati europei, come Germania, Olanda e Inghilterra, dopo settimane di misure "*soft*" hanno predisposto nuove restrizioni alle attività economiche e agli spostamenti, è altrettanto vero che tali decisioni sono state giustificate da un contesto epidemiologico che ha visto un significativo aumento delle rispettive curve dei contagi ed un peggioramento della pressione sulle strutture ospedaliere;

l'Italia ha, diversamente, adottato un piano che ha previsto la differenziazione delle limitazioni su base regionale secondo tre livelli di gravità cui conseguivano misure più o meno stringenti sulla base degli indici Rt. Tali misure hanno portato evidenti miglioramenti in merito alla diminuzione del numero dei contagi (con un indice di contagiosità Rt nazionale del virus sceso ormai sotto la soglia critica di 1) e che furono prese proprio in considerazione della volontà di allentare le restrizioni in vista delle imminenti festività natalizie;

parimenti, non si può considerare secondaria la predisposizione di opportuni ristori e supporti economici per quelle imprese che saranno destinatarie di provvedimenti di chiusura da parte dei

singoli Paesi di riferimento: giova citare l'esempio tedesco, Stato il cui Ministro delle finanze ha annunciato che le attività colpite da serrata potranno chiedere fino a 500.000 euro di contributi, come riportato dalle fonti stampa;

preso atto che, pur riconoscendo la cautela con la quale devono essere letti gli ultimi dati epidemiologici in Italia, che mostrano una diminuzione dei contagi su scala nazionale ed un lieve calo delle terapie intensive rispetto alle settimane precedenti, e con la necessaria consapevolezza dell'estrema precarietà in cui versano le strutture ospedaliere e dell'elevato livello di decessi a cui si assiste quotidianamente, è tuttavia opportuno riflettere sulla congruità delle misure estremamente stringenti che sarebbero allo studio nelle ultime ore, in considerazione in particolare dei rischi di effetti depressivi sul sistema economico del Paese;

considerato che i repentini cambi di posizione rischiano di gettare un velo di preoccupante incertezza sia nei confronti dei cittadini, che attendono di comprendere se sarà loro consentito il ricongiungimento con i propri familiari ubicati in comuni distinti dal proprio durante le festività natalizie, sia nei confronti delle imprese, le quali non hanno modo di capire, a pochi giorni dall'inizio delle festività, se sarà loro consentito continuare a svolgere la propria attività o meno,

impegna il Governo:

1) a valutare il ridimensionamento o l'ampliamento delle misure di restringimento, come in materia di spostamenti tra comuni della stessa provincia o il ricongiungimento con parenti e congiunti stretti, attualmente al vaglio dell'Esecutivo, sulla base di solidi dati scientifici e di ulteriori analisi che ne dimostrino l'imprescindibilità, onde bilanciare opportunamente sia i plausibili rischi di una nuova terza ondata pandemica sia le pesanti conseguenze di tali restrizioni sul tessuto socio-produttivo;

2) nell'eventualità di nuove restrizioni, a prevedere misure di ristoro economico proporzionate alle perdite di fatturato anche nei confronti di quelle attività a cui inizialmente era stata indicata la via dell'apertura.